



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**CU n.5 del 1 Agosto 2023**

Riunione del 26 Luglio 2023

**65.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**- Sig. Giulio AGRICOLA**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi                      Presidente
- Avv. Antonio Amato                  Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni              Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 72/2022-23 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

**- SIG. GIULIO AGRICOLA:**” *per aver, in violazione della normativa federale, ex Artt. 14 e 16 Statuto, art. 19 RAT, artt. 97 e 98 Regolamento struttura tecnica, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt.1 e 74 Reg. Giur., falsamente dichiarato di essere praticante allenatore o di essere in possesso del grado stabilito per svolgere le funzioni di secondo allenatore nel campionato di Serie C maschile in numero 6 incontri della stagione sportiva 2022/2023, nonché per aver svolto, conseguentemente, tali funzioni, nonostante l'assenza della relativa qualifica. Secondo quanto riportato nella Guida Pratica Allenatori, infatti, “Un Allievo Allenatore è ABILITATO a svolgere le seguenti funzioni: - PRIMO ALLENATORE nei campionati di 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i campionati di Categoria; - SECONDO ALLENATORE nei campionati di 1°, 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i campionati di Categoria”;*

oooooooooooooooooooo



Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato per l'udienza del 14 Giugno 2023 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, risultava collegato il Sig. Giulio Agricola il quale ribadiva le proprie scuse in relazione all'infrazione commessa. Il Tribunale, per esigenze interne dell'ufficio, rinviava la discussione del procedimento all'udienza del 26 Luglio 2023 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno è comparso per l'incolpato.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpato;
- Preso atto della memoria e delle deduzioni svolte all'udienza del 14.06.2023 dall'incolpato;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione via email del 17 febbraio 2023, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale Abruzzo trasmetteva alla Procura Federale FIPAV, per le valutazioni e decisioni del caso, apposita comunicazione nella quale veniva evidenziato che il Sig. Giulio Agricola, allievo allenatore, aveva falsamente dichiarato di essere praticante allenatore o di essere in possesso del grado stabilito per svolgere le funzioni di secondo allenatore nel campionato di Serie C maschile in numero 6 incontri della stagione sportiva 2022/2023, svolgendo, conseguentemente, tali funzioni, nonostante l'assenza della relativa qualifica.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione della documentazione, veniva trasmessa, in data 28/03/2023, la comunicazione delle conclusioni delle indagini all'odierno incolpato il quale faceva pervenire una comunicazione via mail in data 31.03.2023 nella quale, scusandosi apertamente per l'infrazione commessa, invocava la sua assoluta buona fede, chiedendo, nel



contempo, di poter essere ascoltato dal procuratore federale per assumersi le relative responsabilità.

In data 18 Aprile l'incolpato veniva ascoltato dalla Procura Federale Fipav ed in tale sede lo stesso si limitava a ribadire le sue più sentite scuse per il comportamento posto in essere, precisando che non era sua intenzione violare le norme federali.

La Procura Federale, ritenendo esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo all'incolpato, lo deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, ritiene che la condotta posta in essere dal tesserato Giulio Agricola sia meritevole di sanzione disciplinare nei limiti che qui di seguito si espongono.

Risulta pacificamente ammessa dall'incolpato, pur invocando lo stesso la propria assoluta buona fede, la circostanza di aver falsamente dichiarato e/o attestato, di essere praticante allenatore o di essere in possesso del grado stabilito per svolgere le funzioni di secondo allenatore nel campionato di Serie C maschile in numero 6 incontri della stagione sportiva 2022/2023, e quindi di aver svolto, conseguentemente, tali funzioni, nonostante l'assenza della relativa qualifica.

Tale condotta è stata assunta in aperta violazione delle norme di cui alla Guida Pratica Allenatori, dove viene stabilito che *“Un Allievo Allenatore è ABILITATO a svolgere le seguenti funzioni: - PRIMO ALLENATORE nei campionati di 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i campionati di Categoria; - SECONDO ALLENATORE nei campionati di 1°, 2° e 3° Divisione ed in TUTTI i campionati di Categoria”*;

Il Tribunale, comunque, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, per quanto documentato ed emerso dagli atti del procedimento e dalle dichiarazioni rese, il comportamento collaborativo tenuto dall'incolpato durante tutte le fasi del presente procedimento e le reiterate scuse dallo stesso avanzate, anche innanzi a questo Tribunale, in relazione alla condotta assunta.



Tali circostanze, in presenza dell'accertata violazione delle suddette norme, possono solo giustificare l'adozione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico del Sig. Giulio Agricola la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);

Affisso il 1 Agosto 2023

Il Presidente

F.to Avv. Massimo Rosi